



Insurance



**ISI Insurance - Compagnia di Assicurazioni S.p.A.**

Sede Legale: 37138 Verona - Via San Marco, 48 - Tel. +39 045 8182111 - Fax +39 045 8102034. Sede Secondaria operativa: 00193 Roma - Via Tacito, 10

Tel. +39 06 3215205 - Fax +39 06 3215289; sito internet: [www.isiinsurance.it](http://www.isiinsurance.it) - e-mail: [isiinsurance@isi.eu.com](mailto:isiinsurance@isi.eu.com) - Capitale Sociale Euro 2.750.000,00 - R.E.A. Verona n. 356970 - C.F. 00864500103 - P.IVA n. 03895371007 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato del 11/4/74 G.U. del 19/4/74 n. 102. Società soggetta all'attività di direzione e al coordinamento della Società Arca Vita S.p.A.

# CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

## TUTELA GIUDIZIARIA

## CORPI VEICOLI TERRESTRI

## PERDITE PECUNIARIE

AGENZIA GENERALE



**benacquista**  
assicurazioni

**SOMMARIO**

A) Nota Informativa al Contraente ai sensi dell'Art. 185 del D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 "Codice delle Assicurazioni Private" e in conformità con quanto disposto dalla Circolari ISVAP n. 303 del 2 giugno 1997, n. 518/D del 21 novembre 2003. pag. 28  
 B) D.Lgs. 196/2003 – Consenso al trattamento dei dati pag. 28

**SEZIONE I - NORME GENERALI**  
 Definizioni pag. 29  
 Condizioni Generali di Assicurazione pag. 29  
 Gestione del Contratto pag. 31

**SEZIONE II - TUTELA GIUDIZIARIA**  
 Oggetto dell'assicurazione pag. 31  
 Esclusioni pag. 33  
 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro pag. 33  
 Gestione del Sinistro – Scelta del Legale pag. 33

**SEZIONE III – CORPI VEICOLI TERRESTRI**  
**ASSICURAZIONE KASKO REVISORI**  
 Oggetto dell'assicurazione pag. 33

Somma Assicurata pag. 34  
 Esclusioni pag. 34  
 Denuncia dei sinistri - Obblighi dell'Assicurato pag. 34  
 Diritto di Surroga pag. 34

**SEZIONE IV – CORPI VEICOLI TERRESTRI**  
**ASSICURAZIONE KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE**  
 Oggetto dell'assicurazione pag. 34  
 Somma Assicurata pag. 34  
 Esclusioni pag. 34  
 Denuncia dei sinistri - Obblighi dell'Assicurato pag. 34  
 Diritto di Surroga pag. 35

**SEZIONE V – ASSICURAZIONE KASKO LENTI E MONTATURE**  
 Oggetto dell'assicurazione pag. 35  
 Somma Assicurata pag. 35  
 Esclusioni pag. 35  
 Denuncia dei sinistri - Obblighi dell'Assicurato pag. 35  
 Diritto di Surroga pag. 35

**INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA**

Ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 "Codice delle Assicurazioni Private" e in conformità con quanto disposto dalla Circolari ISVAP n. 303 del 2 giugno 1997, n. 518/D del 21 novembre 2003.

**ISI Insurance S.p.A. ha sede legale in Italia, Via San Marco, 48 – 37138 Verona - Tel. +39 0458182111 - Fax +39 0458102034 e sede secondaria operativa in Via Tacito, 10 – 00193 Roma – Tel.+39 063215205 Fax +39 063215289**  
**ISI Insurance S.p.A è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato dell'11/4/1974 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 102 del 19/4/1974.**

**INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO**

**A. Legislazione applicabile al contratto**

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.  
 Ai sensi dell'art. 180 del D.Lgs. 209 del 7 settembre 2005, per le garanzie diverse da quelle obbligatorie le parti hanno facoltà di scegliere una diversa legislazione applicabile al contratto, ferma restando la prevalenza delle norme imperative di diritto italiano.  
 ISI Insurance S.p.A. propone di applicare al contratto la legislazione italiana.

**B. Reclami in merito al contratto**

**Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a ISI Insurance S.p.A. Via Tacito, 10 - 00193 Roma - Fax +39 063215289 – e-mail: reclamiisiinsurance@isi.eu.com**  
**Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio di Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21, 00187 Roma, correddando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.**

**Qualora sia scelta tra le parti una legislazione diversa da quella italiana, l'Organo incaricato di esaminare i reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l'ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l'autorità competente e il contraente.**

**C. Informazioni aggiuntive relative ai termini di prescrizione**

Ai sensi dell'art. 2952 Il comma del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

**AVVERTENZE**

La presente nota informativa, che deve essere consegnata al Contraente prima della sottoscrizione di ogni contratto di assicurazione contro i danni, è un documento che ha solo valore e scopo informativo. Data la molteplicità delle tipologie di assicurazione contro i danni, si raccomanda al Contraente di chiedere sempre al proprio intermediario assicurativo di fiducia qualsiasi ulteriore precisazione sul contratto prescelto e di leggerlo attentamente prima di sottoscrivere la polizza.

**INFORMATIVA ex art. 13 Codice (Area Industriale)**

In applicazione della normativa sulla "privacy", La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti.

**Trattamento dei dati personali per finalità assicurative**

Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti presso da Lei o presso altri soggetti e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione.

Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi.

Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela, è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.

Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa".

Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.

**Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali**

Le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento di Suoi dati da parte della nostra Società al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi.

Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, i dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari: il consenso riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti effettuati da tali soggetti.

Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa.

**Modalità di uso dei dati personali**

I dati sono trattati dalla nostra Società - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all'estero - per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa.

Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il

conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.

#### Diritti dell'interessato

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento. Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi al dr. Stefano Rinaldi, nostro Responsabile per il riscontro con gli interessati, presso ISI Insurance S.p.A. Via San Marco, 48 - 37138 Verona, Tel. +39 0458182111 - Fax +39 0458102034, e-mail info@isinsurance.it

## SEZIONE I - NORME GENERALI

### DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

- Accessori:** le installazioni stabilmente fissate al veicolo;  
- Di serie, se costituiscono normale dotazione del veicolo, senza supplemento al prezzo base di listino, compresi apparecchi audiovisivi;  
- Optional, se fornite dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino;  
- After market, se installati in data successiva all'acquisto del veicolo.
- Accessori audiovisivi:** impianti radio, video, audio riproduttori, radiotelefono, applicati stabilmente ai relativi supporti fissi.
- Allievi/Studenti/Alunni:** A titolo esemplificativo ma non limitativo per Allievi/Studenti/Alunni si intendono: Allievi iscritti alla scuola, Alunni neo iscritti frequentanti il nuovo anno scolastico sino alla scadenza della polizza in corso, Alunni di altre scuole, anche stranieri, gli Uditori, gli Studenti convittori/semiconvittori, gli Studenti esterni che partecipano ad attività/stage organizzati dall'Istituto Scolastico Contraente, nonché gli ex Studenti che frequentano "Tirocini Formativi di Orientamento" nell'ambito di programmi di inserimento ed orientamento al mondo del Lavoro Lavoro (Legge 196 del 24.6.97, D.M. n. 142 del 25.3.98);
- Amministrazione Scolastica:** Ministero della Pubblica Istruzione (M.P.I.);
- Assicurato:** il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
- Assicurazione:** il contratto di assicurazione;
- Benacquistista Assicurazioni:** agenzia di assicurazione dotata di una rete di collaboratori in tutta Italia, cui è conferito, in esclusiva, l'incarico di promuovere, per conto della Società, la conclusione di affari di assicurazione relativi al prodotto "SICUREZZA SCUOLA", nonché di incassare i premi e sorvegliare, conservare e sviluppare il relativo portafoglio;
- C.A.I. (Constatazione Amichevole di Incidente):** modulo previsto dalla convenzione per l'indennizzo diretto (C.I.D.) per la denuncia della dinamica e dei dati relativi ad un incidente automobilistico alle imprese di Assicurazione che esercitano la responsabilità civile auto;
- Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione, nello specifico l'Istituto scolastico che stipula la presente assicurazione anche in favore di terzi;
- Cose:** sia gli oggetti materiali sia gli animali;
- Danneggiamento a Cose:** alterazione fisica e/o chimica di cose;
- Danni Materiali:** il pregiudizio economico conseguente a danneggiamenti a cose arrecato a terzi, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere, compreso l'Ente di appartenenza;
- Evento:** l'accadimento che ha generato, direttamente od indirettamente, uno o più sinistri;
- Franchigia/scoperto:** la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale;
- Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- Istituzione Scolastica:** la scuola contraente facente parte dell'Amministrazione Scolastica;
- Massimale:** la somma fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia e/o la prestazione prevista;
- Perdite Patrimoniali:** il pregiudizio economico che non sia conseguenza di

#### Operatori Scolastici:

lesioni personali o morte o di danneggiamenti a cose; a titolo esemplificativo ma non limitativo, Dirigente Scolastico, Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, personale docente, non docente di ruolo e non che intrattiene con l'Istituto Scolastico Assicurato rapporto di lavoro subordinato e continuativo compresi gli Organi Amministrativi previsti dal DPR n°132 del 28.02.03;

#### Polizza:

il documento che prova l'Assicurazione;

#### Premio:

la somma di denaro dovuta dal contraente alla Società;

#### Sinistro:

il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione ovvero, per l'assicurazione tutela legale, il fatto, la violazione di norma o l'inadempienza che dà origine alla vertenza;

#### Società:

ISI Insurance Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

#### Valore Commerciale:

il valore del veicolo determinato dal mercato nella libera trattativa commerciale ed indicato sulla rivista specializzata Eurotax relativa al mese in cui si è verificato il sinistro.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### ART. 1) DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze, del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tuttavia l'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo e/o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

### ART. 2) ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente e/o l'Assicurato è esonerato dall'obbligo di denunciare l'eventuale esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni sulle medesime cose e per il medesimo Rischio. In caso di Sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato deve tuttavia darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, a norma dell'art. 1910 del Codice Civile e può richiedere a ciascuno di essi l'importo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

Se il Contraente e/o Assicurato omette dolosamente di dare tale comunicazione, la Società non è tenuta a pagare l'indennizzo.

### ART. 3) MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### ART. 4) AGGRAVAMENTO DI RISCHIO

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

### ART. 5) DIMINUIZIONE DI RISCHIO

Nel caso di diminuzione di rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile.

### ART. 6) OPZIONI DI GARANZIA - SOGGETTI TENUTI AL VERSAMENTO DEL PREMIO - SOGGETTI ASSICURATI

È data facoltà all'Istituto Scolastico di scegliere una delle seguenti opzioni di garanzia:

**Opzione 1 - Pagamento del premio da parte dei soli studenti:** l'assicurazione è prestata a favore della totalità degli studenti iscritti alle lezioni dei corsi curricolari (100%) qualora il premio pro-capite della combinazione prescelta all'atto dell'adesione, sia versato da almeno il 95% degli studenti stessi. Qualora la percentuale di cui sopra non venisse raggiunta, in deroga a quanto previsto al successivo art. 13 "ESONERO DENUNCIA GENERALITA' ASSICURATI". L'Istituto Scolastico dovrà fornire i dati anagrafici degli studenti iscritti che hanno versato il premio pro-capite. Tale elenco potrà anche essere completato, a cura dell'Istituto Scolastico, nell'apposita area riservata all'interno del sito internet all'indirizzo [www.sicurezzaeducazione.it](http://www.sicurezzaeducazione.it) Si precisa che gli operatori scolastici (vedere definizione) che non abbiano provveduto al versamento del premio, non risulteranno assicurati.

**Opzione 2 - Pagamento del premio da parte degli operatori scolastici e degli studenti:** l'assicurazione è prestata a favore degli operatori scolastici (100%) (vedere definizione) nonché della totalità degli studenti iscritti alle

lezioni dei corsi curricolari (100%), qualora il premio pro-capite della combinazione prescelta all'atto dell'adesione, sia versato da almeno il 95% dei soggetti stessi. Il mancato raggiungimento di tale percentuale comporta necessariamente l'operatività della opzione 3 che segue.

**Opzione 3 - Pagamento del premio da parte degli studenti con adesione nominativa degli operatori scolastici:** l'assicurazione è prestata a favore della totalità degli studenti iscritti alle lezioni dei corsi curricolari (100%) qualora il premio pro-capite della combinazione prescelta all'atto dell'adesione, sia versato da almeno il 95% degli studenti stessi. Qualora la percentuale di cui sopra (95%) non venisse raggiunta, in deroga a quanto previsto al successivo art. 13 "ESONERO DENUNCIA GENERALITA' ASSICURATI", l'Istituto Scolastico dovrà fornire i dati anagrafici degli studenti iscritti che hanno versato il premio pro-capite.

Relativamente agli operatori scolastici (vedere definizione), si precisa che le garanzie saranno prestate esclusivamente a favore dei soggetti che abbiano provveduto al pagamento del premio pro-capite corrispondente alla combinazione scelta dall'Istituto ed i cui nominativi, in deroga a quanto previsto al successivo art. 13 "ESONERO DENUNCIA GENERALITÀ ASSICURATI", dovranno essere forniti in apposito elenco. Tale elenco potrà anche essere completato, a cura dell'Istituto Scolastico, nell'apposita area riservata all'interno del sito internet all'indirizzo [www.sicurezzaeduca.it](http://www.sicurezzaeduca.it). Si precisa che gli operatori scolastici (vedere definizione) che non abbiano provveduto al versamento del premio, non risulteranno assicurati.

**Opzione 4 - Tolleranza 15% Pagamento del premio da parte degli Operatori Scolastici e degli studenti:** l'assicurazione è prestata a favore degli operatori scolastici (100%) (vedere definizione) nonché della totalità degli studenti iscritti alle lezioni dei corsi curricolari (100%), qualora il premio pro-capite della combinazione prescelta all'atto dell'adesione tra quelle "Tolleranza 15", sia versato da almeno l'85% dei soggetti stessi. Il mancato raggiungimento di tale percentuale (85%) comporta necessariamente l'operatività di una delle altre opzioni sopra indicate.

**SOGGETTI COMUNQUE ASSICURATI (ininfluente ai fini del calcolo del premio).** Condizione valida per le tre Opzioni di Garanzia indipendentemente dal raggiungimento della percentuale minima di adesione prevista per gli studenti e per gli operatori scolastici.

- L'Istituto Scolastico Contraente/l'Amministrazione Scolastica facente parte del Ministero della Pubblica Istruzione;
- Presidente della Commissione d'Esame presso l'Istituto Scolastico Contraente durante l'espletamento delle mansioni riferite alla carica ricoperta;
- Revisori dei Conti presso l'Istituto Scolastico Contraente durante l'espletamento delle mansioni riferite alla carica ricoperta;
- Responsabile della Sicurezza ai sensi della Legge 626/94 in servizio presso l'Istituto Scolastico Contraente durante l'espletamento delle mansioni riferite alla carica ricoperta;
- Operatori Scolastici in servizio presso l'Istituto Scolastico Contraente e componenti squadre di prevenzione e pronto intervento ai sensi di Legge, durante l'espletamento delle mansioni riferite alla carica ricoperta;
- Uditori;
- Alunni neo iscritti frequentanti il nuovo anno scolastico sino alla scadenza della polizza in corso;
- Alunni nuovi iscritti trasferiti in corso d'anno sino ad un massimo del 3% di quelli iscritti ad inizio anno. Qualora la percentuale di tolleranza venisse superata è previsto il versamento della quota di premio da parte degli alunni nuovi iscritti eccedenti;
- Alunni di altre scuole, anche stranieri, che siano temporaneamente ospiti dell'Istituto Scolastico Contraente e/o presso le famiglie degli studenti iscritti alla scuola assicurata, durante la partecipazione alle attività coperte dalla presente assicurazione;
- Studenti esterni che partecipano ad attività/stage organizzati dall'Istituto Scolastico Contraente;
- Ex Studenti che frequentano "Tirocini Formativi di Orientamento" nell'ambito di programmi di inserimento ed orientamento al mondo del Lavoro (Legge 196 del 24.6.97, D.M. n. 142 del 25.3.98);
- tirocinanti professionali;
- assistenti di lingua straniera che prestano la loro opera all'interno dell'Istituto Scolastico Contraente, nominati dal Ministero della Pubblica Istruzione (M.P.I.) nell'ambito di progetti di scambi di assistenti di lingua straniera;
- assistenti educatori siano essi dipendenti dello Stato o di Enti Locali che prestano la loro opera all'interno dell'Istituto Scolastico in attività deliberate dagli Organi Scolastici e a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata nell'ambito delle attività coperte dall'assicurazione;
- obiettori di coscienza siano essi dipendenti dello Stato o di Enti Locali che prestano la loro opera all'interno dell'Istituto Scolastico in attività deliberate dagli Organi Scolastici e a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata nell'ambito delle attività coperte dall'assicurazione;
- personale in quiescenza che svolge attività all'interno dell'Istituto Scolastico Contraente, secondo quanto stabilito dalla C.M. n. 127 del 14.04.1994;
- Esperti esterni/prestatori d'opera estranei all'organico della scuola che

operano all'interno dell'Istituto Scolastico Contraente in attività deliberate dagli Organi Scolastici competenti e sulla base di regolare contratto di prestazione d'opera o di incarico occasionale a titolo gratuito;

- genitori membri degli Organi Collegiali previsti dal D.P.R. n. 416 del 31.5.1974;
- genitori degli allievi iscritti e frequentanti quando si trovino all'Interno dell'Istituto Scolastico Contraente o partecipino ad iniziative/progetti/attività regolarmente deliberate e messe in atto dagli Organi Scolastici competenti;
- partecipanti a viaggi di istruzione/visite/uscite didattiche in genere (comprese gite e "settimane bianche"), estranei all'organico della scuola, senza limite numerico.

#### ART. 7) MODULISTICA CONTRATTUALE

Per la gestione amministrativa dei sinistri e la regolarizzazione del presente contratto, la Società ha predisposto e riconosce valida a tutti gli effetti, la seguente modulistica:

- a. MODULO DI ADESIONE (mod. MdA 10 Modulo di Adesione)
- b. MODULO REGOLAZIONE PREMIO (mod. Mrp 10 Modulo Regolazione Premio).

#### ART. 8) EFFETTO, COPERTURA, DETERMINAZIONE E PAGAMENTO DEL PREMIO

Ai fini della copertura assicurativa, l'Istituto Scolastico Contraente dovrà inviare a mezzo lettera raccomandata, anche anticipata a mezzo telefax, alla Benacquista Assicurazioni, anche per il tramite del Broker, il "Modulo di adesione" completato e sottoscritto dal Dirigente Scolastico. Tale modulo formerà parte integrante del contratto assicurativo.

Su tale modulo verranno riportati, a cura dell'Istituto Scolastico, i seguenti dati necessari alla Società assicuratrice per poter provvedere alla copertura del rischio ed all'emissione del contratto:

1. la denominazione/ragione sociale dell'Istituto Scolastico Contraente;
2. i dati anagrafici dell'Istituto Scolastico (codice fiscale, codice ministeriale, indirizzo completo della scuola);
3. i dati anagrafici relativi al Dirigente Scolastico ed al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi;
4. l'opzione di garanzia prescelta (opzione 1 - opzione 2 - opzione 3 - opzione 4 - vedasi art. 6 che precede);
5. la durata del contratto;
6. il numero della combinazione ed il relativo premio pro-capite;
7. il numero dell'intera popolazione scolastica (personale docente- personale non docente - personale dirigente/direttivo - studenti iscritti);
8. la decorrenza e la scadenza del contratto;
9. la sottoscrizione, a cura del Dirigente Scolastico, del consenso al trattamento dei dati personali comuni e sensibili ai sensi della D.Lgs 30/06/2003 n. 196.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di invio a mezzo lettera raccomandata, anticipata a mezzo telefax, del "Modulo di Adesione" o dalle ore 24.00 del giorno ivi indicato se posteriore alla data della spedizione, fatto salvo quanto di seguito precisato relativamente al pagamento del premio.

Dalla data di effetto e/o dalla data di scadenza annuale intermedia per le polizze triennali, le coperture assicurative sono prestate a favore degli Assicurati in base alla opzione di garanzia prescelta, per un periodo massimo di 60 giorni.

Entro tale termine l'Istituto Scolastico Contraente comunicherà utilizzando il "Modulo Regolazione premio", i dati necessari per l'emissione della polizza stessa. Il "Modulo regolazione premio" dovrà essere inviato dall'Istituto Scolastico Contraente a mezzo lettera raccomandata, anche anticipata a mezzo telefax, alla Benacquista Assicurazioni anche tramite il Broker.

Il "Modulo regolazione premio" come pure il "Modulo di adesione", formeranno parte integrante del contratto assicurativo.

Sul "Modulo regolazione premio" verranno riportati, a cura dell'Istituto Scolastico, i seguenti dati necessari alla Società assicuratrice per l'emissione del contratto:

1. la denominazione/ragione sociale dell'Istituto Scolastico Contraente;
2. i dati anagrafici dell'Istituto Scolastico (codice fiscale, codice ministeriale, indirizzo completo della scuola);
3. i dati anagrafici relativi al Dirigente Scolastico ed al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi;
4. il numero degli assicurati ai fini della determinazione del premio di polizza in base alla combinazione e all'opzione di garanzia prescelta;
5. il premio complessivo di polizza.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti, la Società può fissargli un ulteriore termine non superiore a 15 giorni dalla data di scadenza della anzidetta copertura, trascorso il quale, le garanzie restano sospese fino alle ore 24.00 del giorno in cui l'Istituto Scolastico Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi. Per la concessione di tale proroga l'Istituto Scolastico è tenuto all'invio di una formale richiesta scritta alla Benacquista Assicurazioni anche per il tramite del Broker.

Trascorsi 60 giorni dalla data di effetto della copertura, la Società emetterà la regolare documentazione contrattuale determinando il premio complessivo di polizza sulla base della combinazione, della durata del contratto, dell'opzione di garanzia prescelta e del numero degli Assicurati dichiarati dall'Istituto Scolastico secondo il seguente criterio: premio pro capite pattuito moltiplicato il numero degli Assicurati.

A parziale deroga dell'Art. 1901 del Codice Civile, il pagamento del premio

verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di invio della Polizza e comunque al massimo entro 90 giorni dalla data di effetto della copertura. Trascorso tale termine la garanzia resta sospesa a tutti gli effetti sino alle ore 24 del giorno in cui il pagamento del premio verrà effettuato.

In assenza di pagamento da parte del Contraente/Assicurato, trascorsi i termini di cui al punto che precede, la Società avrà facoltà di agire per il recupero del credito con addebito dei relativi costi.

La Società ha il diritto di effettuare accertamenti e controlli, per i quali l'Istituto Scolastico Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. In presenza di polizza di durata triennale, i disposti del presente comma si intendono estesi anche alle scadenze annuali intermedie.

#### ART. 9) DURATA DELL'ASSICURAZIONE

La presente assicurazione, di durata non superiore a tre anni, scadrà senza tacito rinnovo alla sua naturale scadenza. Si conviene che le Parti hanno la facoltà di rescindere il contratto a ciascuna scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 60 (sessanta) giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

Tuttavia, a richiesta dell'Istituto Scolastico Contraente, verrà concessa una proroga ai sensi di legge. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza appena scaduta, per ogni giorno di copertura.

La Società si impegna a non recedere dall'assicurazione in caso di sinistro.

#### ART. 10) ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali e tutti gli oneri stabiliti per legge relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

#### ART. 11) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dalla presente Polizza valgono le disposizioni di legge. Il presente contratto è regolamentato dalla Legge Italiana.

#### ART. 12) FORO COMPETENTE

Foro competente in via esclusiva, relativamente alle controversie tra Contraente e Società, in merito alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente/ Beneficiario/ Assicurato.

#### ART. 13) ESONERO DENUNCIA GENERALITÀ ASSICURATI

Fermo restando quanto previsto all'articolo 6 che precede, l'Istituto Scolastico Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le generalità degli Assicurati; per la loro identificazione e per il computo del premio si farà riferimento ai registri dell'Istituto Scolastico Contraente stesso, registri che questi si obbliga ad esibire in qualsiasi momento insieme ad ogni altro documento probatorio in suo possesso alle persone incaricate dalla Società di accertamenti e controlli.

#### ART. 14) ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI

Poiché la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dall'Istituto Scolastico Contraente, salvo quelli che per loro natura non possano essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'Art. 1891 del C.C.

#### ART. 15) PLESSI – SEZIONI STACCATE – SUCCURSALI – PLURALITÀ DI COPERTURE

La Società prende atto che i plessi, le sezioni staccate e le succursali ove l'Istituto Scolastico Contraente svolge la propria attività sono quelli indicati in polizza o comunque risultanti agli atti dell'Istituto Scolastico Contraente stesso. PLURALITÀ DI COPERTURE Qualora l'Istituto Scolastico Contraente abbia stipulato con la Società coperture analoghe alle presenti per sedi/succursali/plessi/sezioni staccate non assicurate dal presente contratto, gli Assicurati che prestano la loro opera a favore di più sedi/succursali/plessi/sezioni staccate si intendono garantiti con le condizioni di maggior favore, senza cumulo delle somme assicurate. In ogni caso, anche in presenza di polizze stipulate con altra Compagnia, gli Assicurati si intenderanno garantiti con la polizza stipulata dall'Istituto Scolastico a favore della sede/succursali/plessi/sezioni staccate presso la quale stanno prestando la propria opera al momento del sinistro.

#### ART. 16) INCLUSIONE DI NUOVI ASSICURATI IN CORSO D'ANNO

Risulteranno automaticamente assicurati (senza il versamento della quota assicurativa) gli alunni trasferiti in corso d'anno a condizione che non si superi il 3% del totale degli iscritti dichiarati ad inizio d'anno. Qualora detta percentuale venisse superata, gli alunni nuovi iscritti eccedenti il 3%, saranno tenuti al versamento del premio pro capite pattuito.

Risulteranno altresì automaticamente assicurati, senza il versamento del premio e sino alla naturale scadenza della polizza in corso, gli alunni neo iscritti frequentanti il nuovo anno scolastico.

È data facoltà all'Istituto scolastico, previo versamento del relativo premio, di estendere le coperture assicurative a favore degli operatori scolastici (vedere

definizione) che prenderanno servizio nel corso della durata della polizza. Per tali estensioni di garanzie l'Istituto Scolastico Contraente dovrà inviare richiesta scritta alla Benacquista Assicurazioni anche tramite il Broker fornendo i dati anagrafici degli assicurati. La copertura decorrerà dalle ore 24 del giorno di invio della richiesta o dalle ore 24 del giorno ivi indicato se posteriore alla data di spedizione.

#### ART. 17) LIMITI TERRITORIALI

Relativamente alla sezione TUTELA GIUDIZIARIA, l'assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi in tutto il MONDO e che, in caso di giudizio, sono trattate davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.

L'assicurazione si estende alle Controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale o penale determinate da fatti verificatisi nel MONDO. Relativamente alle sezioni CORPI VEICOLI TERRESTRI – KASKO REVISORI e CORPI VEICOLI TERRESTRI – KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE l'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.

Relativamente alla sezione KASKO LENTI E MONTATURE, l'assicurazione vale per il MONDO INTERO.

#### ART. 18) EQUIPARAZIONE DELLE SCUOLE PRIVATE

Si conviene tra le parti che, qualora la presente polizza sia stipulata a favore di: a) Istituti Scolastici Privati, parificati, pareggiati e legalmente riconosciuti, in conformità con la vigente normativa scolastica emanata dal Ministero della Pubblica Istruzione (M.P.I.) si prende atto che, relativamente al funzionamento dell'istituzione scolastica stessa, così come sopra riportato, si farà riferimento, oltre che alle Norme vigenti emanate dallo Stato anche agli Statuti delle scuole stesse.

b) Accademie di Belle Arti, Accademia Nazionale di Arte Drammatica, Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, Conservatori di Musica, Istituti Musicali Pareggiati e Accademia Nazionale di Danza, che relativamente al funzionamento dell'istituzione scolastica, gli Organi Amministrativi assicurati sono quelli indicati e previsti dal DPR n°132 del 28. febbraio 2003.

#### ART. 19) GESTIONE DEL CONTRATTO

La Società dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. con sede in via del lido n° 106 - 04100 Latina, anche per il tramite del Broker espressamente incaricato dal Contraente.

### SEZIONE II TUTELA GIUDIZIARIA

#### ART. 20) ASSICURATI

Con il termine "Assicurato" si intendono i soggetti il cui interesse è protetto dall'assicurazione e più precisamente:

- l'Istituto Scolastico Contraente //Amministrazione Scolastica facente parte del Ministero della Pubblica Istruzione;
- Allievi/Studenti/Alunni iscritti e frequentanti la scuola (vedere definizione);
- Operatori Scolastici (vedere definizione) in servizio presso l'Istituto Scolastico Contraente;
- Presidente della Commissione d'Esame presso l'Istituto Scolastico Contraente durante l'espletamento delle mansioni riferite alla carica ricoperta;
- Revisori dei Conti presso l'Istituto Scolastico Contraente durante l'espletamento delle mansioni riferite alla carica ricoperta;
- Il Responsabile della Sicurezza ai sensi della L. 626/94 in servizio presso l'Istituto Scolastico Contraente durante l'espletamento delle mansioni riferite alla carica ricoperta;
- Operatori Scolastici (vedere definizione) in servizio presso l'Istituto Scolastico Contraente e componenti squadre di prevenzione e pronto intervento ai sensi di Legge, durante l'espletamento delle mansioni riferite alla carica ricoperta;
- Tirocinanti professionali;
- Assistenti di lingua straniera che prestano la loro opera all'interno dell'Istituto Scolastico Contraente, nominati dal Ministero della Pubblica Istruzione (M.P.I.) nell'ambito di progetti di scambi di assistenti di lingua straniera;
- Assistenti educatori siano essi dipendenti dello Stato o di Enti Locali che prestano la loro opera all'interno dell'Istituto Scolastico in attività deliberate dagli Organi Scolastici e a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata nell'ambito delle attività coperte dall'assicurazione;
- Obiettori di coscienza siano essi dipendenti dello Stato o di Enti Locali che prestano la loro opera all'interno dell'Istituto Scolastico in attività deliberate dagli Organi Scolastici e a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata nell'ambito delle attività coperte dall'assicurazione;
- Il personale in quiescenza che svolge attività all'interno dell'Istituto Scolastico Contraente, secondo quanto stabilito dalla C.M. n. 127 del 14.04.1994;

- Esperti esterni/prestatori d'opera estranei all'organico della scuola che operano all'interno dell'Istituto Scolastico Contraente in attività deliberate dagli Organi Scolastici competenti e sulla base di regolare contratto di prestazione d'opera o di incarico occasionale a titolo gratuito;
- Genitori membri degli Organi Collegiali previsti dal D.P.R. n. 416 del 31.5.1974;
- Genitori degli allievi iscritti e frequentanti, quando si trovino all'interno dell'Istituto Scolastico Contraente o partecipino ad iniziative/progetti/attività regolarmente deliberate e messe in atto dagli Organi Scolastici competenti;
- Partecipanti a viaggi di istruzione, visite ed uscite didattiche in genere (comprese gite e "settimane bianche"), estranei all'organico della scuola, senza limite numerico. Agli atti della scuola saranno conservati gli elenchi dei partecipanti. La copertura assicurativa è prestata, per ciascun partecipante, fino alla concorrenza dei massimali previsti dalla Combinazione di Garanzia prescelta, avrà la durata del viaggio e sarà relativa ai rischi inerenti lo stesso.

Tutti gli Assicurati sono garantiti indipendentemente dal loro stato psicofisico.

È data facoltà all'Istituto Scolastico Contraente di estendere la copertura assicurativa, mediante sottoscrizione di polizza con combinazioni di garanzia e prestazioni specifiche, anche a favore di Studenti/Operatori Scolastici ed altri soggetti partecipanti a:

- corsi di alfabetizzazione per adulti – Licenza Media;
- altri corsi;
- attività/eventi;

organizzati dall'Istituto Scolastico Contraente od ai quali lo stesso partecipa sulla base di protocolli di intesa.

#### ART. 21) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

1. La Società assicura il rimborso delle spese occorrenti per tutelare gli interessi dell'Assicurato nei casi descritti all'art. 22 RISCHI ASSICURATI, in relazione a vertenze o procedimenti che abbiano avuto origine in sinistri (fatti, violazioni di norme o inadempienze) verificatisi durante la validità della polizza.
2. Quando un fatto, una violazione o un'inadempimento hanno carattere continuato o ripetitivo, il sinistro si intende verificato nel momento della loro prima manifestazione.

#### ART. 22) MASSIMALE DI GARANZIA

Illimitato per anno assicurativo, con limite massimo di Euro 60.000,00 per singola vertenza.

#### ART. 23) RISCHI ASSICURATI

La Società assicura il rimborso delle spese legali che l'Assicurato o persone delle quali o con le quali debba rispondere, sostengano, in sede extragiudiziarie e/o giudiziarie per l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi nonché per la difesa in sede penale e/o civile per reati colposi, o per resistere all'azione di risarcimento danni cagionati a terzi in relazione all'attività del Contraente/Assicurato. In tale ultimo caso, la garanzia è prestata unicamente a condizione che sia regolarmente operante, in favore degli assicurati, polizza di responsabilità civile e vale per le spese risultanti a carico degli assicurati a norma dell'Art. 1917 III Codice Civile.

L'assicurazione è prestata per gli eventi verificatisi nell'ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall'Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica.

##### 1. SPESE ASSICURATE

L'assicurazione comprende:

- a. i compensi e le spese relative a prestazioni svolte, nell'interesse dell'Assicurato e nell'ambito di procedure giudiziarie o arbitrali, o nella fase che ha preceduto il giudizio, da legali, arbitri o periti incaricati con il benessere della Società a norma del successivo Art. 28 Gestione del sinistro - scelta del legale.
  - b. i compensi e le spese liquidati a favore dei consulenti tecnici nominati dal giudice e posti a carico dell'Assicurato.
  - c. Le spese di registrazione necessarie per l'esecuzione di un provvedimento giudiziario;
  - d. le spese liquidate a favore della controparte nei casi di soccombenza o ad essa eventualmente dovute nel caso di transazione autorizzata dalla Società a norma del successivo Art. 28 Gestione del sinistro - scelta del legale.
2. A titolo esemplificativo, la garanzia vale anche durante:
    - a. lo svolgimento delle assemblee studentesche, anche se effettuate in locali esterni alla scuola, purché si sia ottemperato alle disposizioni della C.M. n. 312, XI cap. 27.12.79. L'assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all'interno della scuola;

- b. il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi;
- c. le lezioni di educazione fisica, l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le "settimane bianche", purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza;
- d. gli stage, i tirocini formativi, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturali, anche all'estero;
- e. visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette;
- f. gite e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere;
- g. il prescuola (periodo intercorrente tra l'apertura dei cancelli della scuola e l'inizio delle lezioni) e durante le attività di mensa e doposcuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli operatori scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici;
- h. le attività di promozione culturale e sociale (direttiva n° 133 del 3/4/1996);
- i. le attività ludico sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, che si svolgessero anche in occasione di prescuola, doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola;
- j. i trasferimenti interni ed esterni connessi allo svolgimento delle attività previste dal contratto, compreso il tragitto dall'abitazione (intendendosi per tale l'abitazione dell'Assicurato o di persone che abbiano in custodia, sia pure temporaneamente, l'Assicurato medesimo) alla struttura (scuola o altro) ove tali attività vengono svolte e viceversa, compresi gli eventuali rientri pomeridiani, con qualsiasi mezzo di locomozione, durante il tempo necessario a compiere il percorso prima e dopo l'orario di inizio e termine di tutte le attività.

##### 3. Relativamente a:

1. Dirigente Scolastico di ogni ordine e grado, sia di ruolo sia incaricato o vicario, nell'esercizio delle proprie funzioni, per tutte le sedi di cui è titolare o reggente;
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, sia di ruolo sia incaricato o vicario, nell'esercizio delle proprie funzioni, per tutte le sedi di cui è titolare o reggente;
3. Consiglio di Istituto e Giunta Docenti.

Le garanzie valgono anche per:

1. La difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni, compresi quelli derivanti dalla circolazione stradale purché conseguenti ad incidente. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
2. La difesa in procedimenti penali per reati dolosi conclusi con proscioglimento o assoluzione con decisione di 1° grado passata in giudicato; sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa e nei casi in cui si ricorra al "patteggiamento". (Per i dipendenti degli Enti locali si intende applicato quanto previsto dall'Art. 67 del DPR 13.5.87 n. 268). La Società rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato.
3. La difesa in procedimenti di rivalsa da parte della Pubblica Amministrazione;
4. La difesa in procedimenti avanti la Corte dei conti, con il limite di Euro 5.000,00 per vertenza;
5. L'esercizio di pretese al risarcimento danni a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi.

Sono comprese le cause dibattute davanti al Giudice del Lavoro, fatta esclusione per quelle a carattere Sindacale.

L'assicurazione è operante anche per le spese legali di avvocato e procuratore domiciliatario per giudizi civili di competenza del tribunale, esclusa la trattazione stragiudiziale.

#### ART. 24) GARANZIE AGGIUNTIVE

- A) Sicurezza sul Lavoro:** difesa penale per reati colposi e per contravvenzioni conseguenti all'inosservanza delle disposizioni previste dai D.L. 626-758/94 e 494/96 (quale committente) e successive modifiche in materia di sicurezza sul lavoro. La garanzia è estesa alle spese, competenze ed onorari del legale per ricorsi avverso sanzioni, per violazioni amministrative, originariamente comminate di importo superiore a Euro 1.000,00.
- B) Igiene dei Prodotti Alimentari** – Direttiva CEE 93/43 E 96/93: difesa penale per reati colposi e per contravvenzioni conseguenti all'inosservanza delle disposizioni previste dal D.L. 26 Maggio 1997 n°154 e n°155 e successive modifiche in materia di igiene dei prodotti alimentari, dalla produzione alla lavorazione e vendita. La garanzia è estesa alle spese, competenze ed onorari del legale per ricorsi avverso sanzioni, per violazioni amministrative, originariamente comminate di importo superiore a Euro 1.000,00.
- C) Smaltimento Rifiuti Solidi** – Legge Ronchi: difesa penale per reati colposi e per contravvenzioni conseguenti all'inosservanza delle disposizioni previste dal D.L. 5 Febbraio 1977 n° 22 e successive modifiche in materia

di rifiuti solidi. La garanzia è estesa alle spese, competenze ed onorari del legale per ricorsi avverso sanzioni, per violazioni amministrative, originariamente comminate di importo superiore a Euro 1.000,00.

**D) Tutela Della Privacy D.Lgs. 196/2003** – difesa penale per reati colposi e per la presentazione di ricorsi in sede amministrativa per sanzioni pecuniarie originariamente di importo superiore a Euro 1.000,00.

**E) Spese non riconosciute congrue dall'Avvocatura dello Stato** – Per i dipendenti dello Stato, nei casi di giudizi per responsabilità civile, penale ed amministrativa, promossi nei loro confronti in conseguenza di atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento degli obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, la Società garantisce, nei limiti del massimale, il rimborso delle spese legali rimaste a loro carico, perché non ritenute congrue dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'Art 18 del D.L. 25/3/1997 n. 67.

**F) Sanzioni Amministrative di Vario genere** - la garanzia prevede il rimborso di spese, competenze ed onorari per i ricorsi avverso le sanzioni per violazioni amministrative, nonché per la gestione e definizione del ricorso, fino alla concorrenza del massimale di Euro 2.500,00 per controversia con il limite di 2 vertenze per istituto fermo restando il massimale annuo.

**G) Consulenza Giuridica** - La Società fornirà, a richiesta scritta degli Assicurati, consulenza giuridica consistente in pareri scritti nonché chiarimenti su Leggi, decreti e Normativa Vigente.

**H) Tutela Giudiziaria della Circolazione** – L'assicurazione vale per le spese indicate all'articolo 23 della Sezione II– Tutela Giudiziaria, sostenute a tutela degli interessi degli assicurati indicati in polizza e nelle eventuali appendici nei seguenti casi.

1. Vertenze per ottenere il risarcimento dei danni subiti alla persona e/o cose per fatto illecito di terzi durante la guida di mezzi di trasporto per i quali l'assicurato sia abilitato alla guida o quale conducente di mezzi non soggetti ad assicurazione obbligatoria.

2. Difesa in procedimenti penali: per delitti colposi od a contravvenzioni punibili con arresto o con ammenda.

3. Assistenza legale in procedimenti per ottenere la restituzione della patente od il dissequestro del veicolo.

4. Procedimenti di opposizione a sanzioni amministrative di importo non inferiore a Euro 150,00;

5. Vertenze con assicurazioni private in relazione all'interpretazione di clausole contrattuali e gestione dei sinistri su polizze RCA e garanzie accessorie (furto, incendio, infortuni del conducente). Sono escluse le vertenze relative a polizze stipulate con ISI Insurance S.p.A.

6. Vertenze per ottenere il risarcimento dei danni subiti alla persona e/o a cose per fatto illecito di terzi quale pedone, anche in occasione dell'uso, quale passeggero di qualsiasi mezzo di trasporto, sia esso stradale, ferroviario, aereo, marittimo, fluviale, lagunare, purché abilitato al trasporto di passeggeri.

Le garanzie della circolazione non sono operanti se:

- Il conducente non è abilitato alla guida;

- Il veicolo guidato dall'assicurato non è coperto da polizza RCA obbligatoria;

- Il conducente ha commesso illecito in stato di ubriachezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;

- La controversia ha per oggetto danni derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni sportive.

#### ART. 25) DECORRENZA DELLA GARANZIA

La garanzia viene prestata per sinistri determinati da fatti verificatisi nel periodo di validità della polizza e precisamente dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione.

I fatti che hanno dato origine al sinistro si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazione a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

#### ART. 26) ESCLUSIONI (valide per la sezione Tutela Giudiziaria)

Le garanzie non sono valide:

a) per vertenze fra Contraente e Assicurato o comunque fra persone/soggetti assicurate con la stessa polizza;

b) per vertenze di natura fiscale;

c) per vertenze derivanti dalla proprietà o dalla circolazione di imbarcazioni o aeromobili;

d) per vertenze derivanti da fatti dolosi del Contraente e/o dell'Assicurato;

e) per sinistri denunciati alla Benacquista Assicurazioni S.n.c., anche per il tramite del Broker, o alla Società, quando siano trascorsi tre anni dalla cessazione della validità della polizza. Limitatamente alle vertenze avanti la Corte dei Conti tale limite è esteso a cinque anni.

Sono inoltre escluse dalla garanzia.

• il pagamento di multe, ammende, e sanzioni in genere;

• gli oneri fiscali relativi alla bollatura di documenti e di altri atti in genere, salvo quanto previsto all'Art. 23 comma c);

• le spese per controversie di natura contrattuale nei confronti della Società.

#### ART. 27) OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto, entro trenta giorni, alla Benacquista Assicurazioni, anche per il tramite del broker, o alla Società. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, ai sensi dell'Art. 1915 Codice Civile.

Unitamente alla denuncia, l'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti ed i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari.

In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere alla Benacquista Assicurazioni anche per il tramite del broker o alla Società, con la massima urgenza, gli atti giudiziari e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al sinistro.

#### ART. 28) GESTIONE DEL SINISTRO – SCELTA DEL LEGALE

1. Fermo quanto previsto al precedente articolo 26), con la denuncia del sinistro, l'Assicurato deve fornire alla Società ogni notizia utile, precisando le iniziative che intende assumere per la tutela dei propri interessi; successivamente, deve fornirne un'informativa adeguata, regolare e tempestiva circa lo svolgimento della vertenza, trasmettendo, o dando istruzioni al proprio difensore di trasmettere, alla Società tutti i documenti e le notizie da questa ritenuti utili ai fini di tale informativa.

2. Prima di conferire incarichi, promuovere azioni giudiziarie o arbitrati, proporre impugnazioni o concludere transazioni, l'Assicurato deve ottenere il benestare della Società: in caso contrario, e salvo che venga comprovata l'effettiva necessità e l'indifferibile urgenza di tali iniziative, restano a suo carico gli oneri relativi.

3. Se in qualsiasi momento la Società, in base all'informativa ricevuta, giudica manifestamente infondate le ragioni dell'Assicurato o ritiene obiettivamente soddisfacente il risultato ottenuto, gliene dà comunicazione scritta e motivata, e provvede al rimborso, sempre che dovuto a termini di polizza, delle spese rimaste fino a quel momento a carico dell'Assicurato. Se ciò nonostante questi intende iniziare l'azione o resistere alla pretesa avversaria, lo fa a proprio rischio: ma se ottiene un risultato favorevole, la Società è tenuta a rinfondergli le spese rimaste a suo carico. Parimenti, se l'Assicurato intende proseguire l'azione, lo fa a proprio rischio: ma se ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza conseguito, la Società è tenuta a rinfondergli le spese rimaste a suo carico, fino a concorrenza della differenza tra i due risultati. In tutti i casi l'Assicurato deve comunicare alla Società la sua decisione, e restano fermi i massimali pattuiti.

4. L'Assicurato può scegliere il proprio difensore tra i professionisti operanti nella circoscrizione del Tribunale competente. Può inoltre chiedere di esercitare la propria scelta tra i professionisti operanti nella località ove ha il domicilio; qualora tale richiesta venga accolta, la Società tiene a proprio carico anche i compensi e le spese dovuti al procuratore domiciliatario.

### SEZIONE III - CORPI VEICOLI TERRESTRI ASSICURAZIONE KASKO REVISORI

#### ART. 29) ASSICURATI

Con il termine "Assicurato" si intendono i soggetti il cui interesse è protetto dall'assicurazione e più precisamente: il Collegio dei Revisori dei conti (composto generalmente da n.3 soggetti) ovvero i singoli Revisori dei Conti che si recano presso gli Istituti Scolastici per effettuare accertamenti e controlli sulla gestione degli Istituti scolastici stessi.

#### ART. 30) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione vale per i danni materiali e diretti subiti dai veicoli (comprese le parti accessorie stabilmente incorporate, i cristalli e la ruota di scorta) di proprietà dei Revisori dei Conti (o intestati al PRA a loro familiari conviventi) in occasione di missioni o adempimenti di servizio per conto della Direzione Regionale del Ministero della Pubblica Istruzione (M.P.I.) presso le scuole competenti per territorio.

Le garanzie sono operanti in conseguenza di:

1) a) collisione con veicoli, anche se in sosta;

b) urto;

c) ribaltamento o rovesciamento;

anche qualora detti eventi si siano verificati per rottura, difetto o logorio di organi del veicolo;

2) in occasione di o per conseguenza di trasporto o traino del veicolo da parte di un altro mezzo, purché il mezzo sia identificato;

3) cedimento o franamento del terreno su cui il veicolo si trova.

Qualora i rischi coperti dalla presente sezione siano già coperti da analogha assicurazione stipulata in proprio dall'Assicurato o a favore dell'Assicurato medesimo da altri Enti diversi dall'Istituto Scolastico Contraente, le garanzie si intenderanno operanti, fino alla concorrenza della somma assicurata, ad integrazione di quelle eventualmente già stipulate.

#### ART. 31) SOMMA ASSICURATA

La garanzia è prestata, fino alla concorrenza della somma assicurata prevista dalla Combinazione di garanzia prescelta indicata sul frontespizio di polizza, con applicazione per ciascun Sinistro di uno Scoperto del 10% con il minimo di Euro 250,00.

#### ART. 32) ESCLUSIONI (valide per la sezione Corpi Veicoli Terrestri)

L'Assicurazione non vale se il veicolo è guidato da persona non munita di regolare patente o mancante di altri requisiti prescritti dalla legge. La Società non indennizza l'Assicurato per i danni:

- a) determinati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, del conducente o dei trasportati;
- b) cagionati da materiali o animali trasportati sul veicolo;
- c) subiti a causa di traino attivo e passivo, nonché di manovre a spinta o a mano salvo quanto garantito al precedente Art. 30;
- d) avvenuti durante la partecipazione a corse o gare e relative prove.
- e) avvenuti in occasione di atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, e sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- f) conseguenti a furto o rapina del veicolo;
- g) verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di terrorismo, atti vandalici;
- h) avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, tempeste, trombe d'aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, smottamenti o cedimenti del terreno, frane, valanghe, slavine, caduta di neve, di ghiaccio e di grandine salvo quanto garantito al precedente Art. 30.

#### ART. 33) DENUNCIA DEI SINISTRI - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

La denuncia del sinistro deve essere fatta per iscritto alla Benacquisti Assicurazioni da parte dell'Istituto Scolastico Contraente e sottoscritta anche dall'Assicurato. La stessa potrà essere inoltrata alla Benacquisti Assicurazioni anche per il tramite del Broker del Contraente, entro trenta giorni dalla data del sinistro. La denuncia deve contenere: data, luogo, cause e modalità del fatto, entità approssimativa del danno, eventuali testimonianze. Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (Art. 1915 C.C.).

Alla denuncia dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. copia della richiesta di autorizzazione all'utilizzo del mezzo di proprietà del Revisore inviata all'Istituto Scolastico Capofila corredata dalla relativa autorizzazione sottoscritta dal Dirigente Scolastico;
2. generalità del Revisore dei conti;
3. tipo e targa del veicolo e copia del libretto di circolazione;
4. fotocopia della pagina del registro da cui risultino i dati relativi alla missione, compresi i chilometri percorsi, vidimata dall'Istituto Scolastico Contraente. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari.

#### ART. 34) AMMONTARE DEL DANNO

Fermo restando che la somma assicurata indicata nella combinazione di garanzia prescelta stabilisce, per ogni singolo sinistro, la massima esposizione della Società assicuratrice, si precisa che in caso di evento che causi la perdita totale del veicolo assicurato, la Società determina l'indennizzo in base al valore commerciale dello stesso al momento del sinistro compresi gli eventuali accessori opzionali. Nel caso di autoveicoli si considera il valore di listino "Eurotax" valido al momento del sinistro, facendo una media tra i valori indicati nel volumetto giallo/vendita e quelli indicati nel volumetto blu/compera. Gli eventuali accessori compresi in garanzia verranno liquidati applicando la stessa riduzione percentuale di valore adottata per l'autoveicolo. In caso di sinistro che cagioni al veicolo danni parziali si stima il costo delle riparazioni, costo che è determinato applicando sul prezzo delle parti sostituite il deprezzamento dovuto all'età ed allo stato del veicolo. In nessun caso la Società assicuratrice potrà pagare un importo superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, al netto del valore del relitto.

La Società assicuratrice non risponde delle spese per modificazioni o migliorie apportate al veicolo, per danni da mancato uso o da deprezzamento, per spese di ricovero del veicolo stesso.

#### ART. 35) LIQUIDAZIONE DEI DANNI

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le Parti, ovvero - quando uno di queste lo richieda - mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato: se i periti non possono accordarsi, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta - su richiesta della parte più diligente - dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto. I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti, anche se il dissenziente l'abbia sottoscritta. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; la spesa del terzo

perito è a carico della Società e dell'Assicurato in parti uguali. Peraltro la Società ha il diritto di far eseguire le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato in officina di sua fiducia: del pari ha diritto di sostituire il veicolo o le parti di esso che siano state danneggiate, in luogo di pagarne la relativa somma liquidata.

#### ART. 36) DIRITTO DI SURROGA

La Società, per effetto del pagamento dell'Indennizzo all'Assicurato, si intende surrogata, fino alla concorrenza dell'importo pagato e per lo stesso titolo, nei diritti dell'Assicurato verso il terzo responsabile. Salvo il caso di dolo, la Società rinuncia al diritto di surrogazione se il danno è causato dal conducente che abbia diritto di utilizzo del veicolo.

#### ART. 37) PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Le garanzie di cui alla presente Sezione di Polizza sono prestate a primo rischio assoluto e pertanto, in caso di sinistro, la Società liquiderà l'eventuale danno senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.

### SEZIONE IV - CORPI VEICOLI TERRESTRI ASSICURAZIONE KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE

#### ART. 38) ASSICURATI

Con il termine "Assicurato" si intendono i soggetti il cui interesse è protetto dall'assicurazione e più precisamente:

- a) i dipendenti in servizio presso l'Istituto Scolastico Contraente che possono svolgere incarichi esterni per contratto e legittimati in tal senso da specifica autorizzazione sottoscritta dal Dirigente Scolastico.
- b) il Dirigente Scolastico.

#### ART. 39) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione vale per i danni materiali e diretti subiti dai veicoli (comprese le parti accessorie stabilmente incorporate, i cristalli e la ruota di scorta) di proprietà dei dipendenti in servizio presso l'Istituto Scolastico Contraente (o intestati al PRA a loro familiari conviventi) in occasione di missioni o adempimenti di servizio per conto dell'Istituto medesimo.

Le garanzie sono operanti in conseguenza di:

- 1) a) collisione con veicoli, anche se in sosta;  
b) urto;  
c) ribaltamento o rovesciamento;  
anche qualora detti eventi si siano verificati per rottura, difetto o logorio di organi del veicolo;
  - 2) in occasione di o per conseguenza di trasporto o traino del veicolo da parte di un altro mezzo, purché il mezzo sia identificato;
  - 3) cedimento o franamento del terreno su cui il veicolo si trova.
- Qualora i rischi coperti dalla presente sezione siano già coperti da analoga assicurazione stipulata in proprio dall'Assicurato o a favore dell'Assicurato medesimo da altri Enti diversi dall'Istituto Scolastico Contraente, le garanzie si intenderanno operanti, fino alla concorrenza della somma assicurata, ad integrazione di quelle eventualmente già stipulate.

#### ART. 40) SOMMA ASSICURATA

La garanzia è prestata, fino alla concorrenza della somma assicurata prevista dalla Combinazione di garanzia prescelta indicata sul frontespizio di polizza, con applicazione per ciascun Sinistro di uno Scoperto del 10% con il minimo di Euro 250,00.

#### ART. 41) ESCLUSIONI (valide per la sezione Corpi Veicoli Terrestri)

L'Assicurazione non vale se il veicolo è guidato da persona non munita di regolare patente o mancante di altri requisiti prescritti dalla legge.

La Società non indennizza l'Assicurato per i danni:

- a) determinati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, del conducente o dei trasportati;
- b) cagionati da materiali o animali trasportati sul veicolo;
- c) subiti a causa di traino attivo e passivo, nonché di manovre a spinta o a mano salvo quanto garantito al precedente Art. 39 ;
- d) avvenuti durante la partecipazione a corse o gare e relative prove.
- e) avvenuti in occasione di atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, e sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- f) conseguenti a furto o rapina del veicolo;
- g) verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di terrorismo, atti vandalici;
- h) avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, tempeste, trombe d'aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, smottamenti o cedimenti del terreno, frane, valanghe, slavine, caduta di neve, di ghiaccio e di grandine salvo quanto garantito al precedente Art. 39.

#### ART. 42) DENUNCIA DEI SINISTRI - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

La denuncia del sinistro deve essere fatta per iscritto alla Benacquisti Assicurazioni da parte dell'Istituto Scolastico Contraente e sottoscritta anche dall'Assicurato. La stessa potrà essere inoltrata alla Benacquisti Assicurazioni anche per il tramite del Broker del Contraente, entro trenta giorni dalla data del

sinistro. La denuncia deve contenere: data, luogo, cause e modalità del fatto, entità approssimativa del danno, eventuali testimonianze. Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (Art. 1915 C.C.).

Alla denuncia dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. copia dell'autorizzazione sottoscritta dal Dirigente Scolastico;
2. generalità del Dipendente;
3. tipo e targa del veicolo e copia del libretto di circolazione e della polizza di assicurazioni in corso;
4. fotocopia della pagina del registro da cui risultino i dati relativi alla missione, compresi i chilometri percorsi, vidimata dall'Istituto Scolastico Contraente. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari.

#### ART. 43) AMMONTARE DEL DANNO

Fermo restando che la somma assicurata indicata nella combinazione di garanzia prescelta stabilisce, per ogni singolo sinistro, la massima esposizione della Società assicuratrice, si precisa che in caso di evento che causi la perdita totale del veicolo assicurato, la Società determina l'indennizzo in base al valore commerciale dello stesso al momento del sinistro compresi gli eventuali accessori opzionali. Nel caso di autoveicoli si considera il valore di listino "Eurotax" valido al momento del sinistro, facendo una media tra i valori indicati nel volumetto giallo/vendita e quelli indicati nel volumetto blu/compera. Gli eventuali accessori compresi in garanzia verranno liquidati applicando la stessa riduzione percentuale di valore adottata per l'autoveicolo. In caso di sinistro che cagioni al veicolo danni parziali si stima il costo delle riparazioni, costo che è determinato applicando sul prezzo delle parti sostituite il deprezzamento dovuto all'età ed allo stato del veicolo. In nessun caso la Società assicuratrice potrà pagare un importo superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, al netto del valore del relitto.

La Società assicuratrice non risponde delle spese per modificazioni o migliorie apportate al veicolo, per danni da mancato uso o da deprezzamento, per spese di ricovero del veicolo stesso.

#### ART. 44) LIQUIDAZIONE DEI DANNI

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le Parti, ovvero – quando uno di queste lo richiama - mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato: se i periti non possono accordarsi, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta - su richiesta della parte più diligente - dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto. I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti, anche se il dissenziente l'abbia sottoscritta. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico della Società e dell'Assicurato in parti uguali. Peraltro la Società ha il diritto di far eseguire le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato in officina di sua fiducia: del pari ha diritto di sostituire il veicolo o le parti di esso che siano state danneggiate, in luogo di pagarne la relativa somma liquidata.

#### ART. 45) DIRITTO DI SURROGA

La Società, per effetto del pagamento dell'Indennizzo all'Assicurato, si intende surrogata, fino alla concorrenza dell'importo pagato e per lo stesso titolo, nei diritti dell'Assicurato verso il terzo responsabile. Salvo il caso di dolo, la Società rinuncia al diritto di surrogazione se il danno è causato dal conducente che abbia diritto di utilizzo del veicolo.

#### ART. 46) PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Le garanzie di cui alla presente Sezione di Polizza sono prestate a primo rischio assoluto e pertanto, in caso di sinistro, la Società liquiderà l'eventuale danno senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.

### SEZIONE V - ASSICURAZIONE KASKO LENTI E MONTATURE

#### ART. 47) ASSICURATI

Con il termine "Assicurato" si intendono i soggetti il cui interesse è protetto dall'assicurazione e più precisamente gli Allievi/Studenti/Alunni iscritti e frequentanti la scuola (vedere definizione).

#### ART. 48) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è prestata per i danni materiali e diretti subiti da lenti da vista e relative montature in uso all'Assicurato in conseguenza di urti accidentali occorsi nell'ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività interne, senza limiti di orario, organizzate, e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall'Istituto Scolastico contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica.

#### ART. 49) SOMMA ASSICURATA

Questa estensione di copertura, è prestata fino alla concorrenza della somma prevista dalla combinazione di garanzia prescelta ed indicata sul frontespizio di polizza. Detto limite è fissato per Assicurato, per sinistro e per anno.

#### Art. 50) DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE – ESCLUSIONI

La Società non indennizza l'Assicurato per i danni:

- a) avvenuti in occasione di atti di guerra (dichiarata o non) anche civile, atti di ostilità, colpi di stato, esplosioni di armi militari, utilizzo di armi di distruzione di massa (nucleari, chimiche, biologiche), insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni militari, invasioni, atti dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio;
- b) avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, tempeste, trombe d'aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, smottamenti o cedimenti del terreno, frane, valanghe, slavine, caduta di neve, di ghiaccio e di grandine.
- c) avvenuti durante la partecipazione a corse o gare sportive e/o in generale a qualsiasi attività sportiva avente carattere professionistico o semiprofessionistico;
- d) ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
- e) determinati da dolo dell'Assicurato, salvo il caso di atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
- f) derivanti da smarrimento, negligenza od incuria dell'Assicurato, perdita del bene, furto;
- g) i sinistri verificatisi durante il tragitto dall'abitazione (intendendosi per tale l'abitazione dell'Allievo/Studente o di persone che abbiano in custodia, sia pure temporaneamente, l'Assicurato medesimo) alla struttura (scuola o altro) e viceversa (rischio in itinere).

Questa estensione di garanzia opera a primo rischio rispetto ad altre coperture prestate in abbinamento nell'ambito del Programma Assicurativo SicurezzaScuola e non è cumulabile con le stesse.

#### ART. 51) DENUNCIA DEI SINISTRI - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

La denuncia del sinistro deve essere fatta per iscritto alla Benacquista Assicurazioni da parte dell'Istituto Scolastico Contraente. La stessa potrà essere inoltrata alla Benacquista Assicurazioni anche per il tramite del Broker del Contraente, entro trenta giorni dalla data del sinistro. La denuncia a cura dell'Istituto Scolastico, sottoscritta dal Dirigente, deve contenere: data, luogo, cause e modalità del fatto, entità approssimativa del danno e deve essere corredata dalla dichiarazione sottoscritta dal docente che ha assistito all'evento.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (Art. 1915 C.C.).

#### ART. 52) AMMONTARE DEL DANNO

Fermo restando che la somma assicurata indicata nella combinazione di garanzia prescelta, stabilisce la massima esposizione della Società Assicuratrice per Assicurato, per sinistro e per anno, si precisa che la Società determina l'indennizzo in base alla documentazione di spesa prodotta in originale (fatture, ricevute fiscali, scontrini parlanti e simili validi documenti fiscali probatori) e sostenuta dall'Assicurato per la riparazione o il riacquisto del bene rotto/danneggiato. Sono escluse dalla garanzia le lenti "usa e getta". La Società si riserva di richiedere all'Assicurato la consegna del bene rotto/danneggiato.

#### ART. 53) DIRITTO DI SURROGA

La Società, per effetto del pagamento dell'Indennizzo all'Assicurato, si intende surrogata, fino alla concorrenza dell'importo pagato e per lo stesso titolo, nei diritti dell'Assicurato verso il terzo responsabile. Salvo il caso di dolo, la Società rinuncia al diritto di surrogazione se il danno è causato dai soggetti assicurati con polizze facenti parte del Programma Assicurativo SicurezzaScuola anche se prestate da altre Società in abbinamento alla presente polizza.

#### ART. 54) PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Le garanzie di cui alla presente Sezione di Polizza sono prestate a primo rischio assoluto e pertanto, in caso di sinistro, la Società liquiderà l'eventuale danno senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.



Benacquista Assicurazioni Società in Nome Collettivo  
Via del Lido, 106 - 04100 LATINA - Tel. 0773.629832 Fax 0773.629866  
www.sicurezzaeducazione.it - e-mail: info@sicurezzaeducazione.it





# www.sicurezza scuola.it

---

The logo consists of a dark grey square with a thin grey border. Inside the square, the word "Sicurezza" is written in white, and the word "Scuola" is written in a lighter grey color below it.

Sicurezza  
Scuola

La polizza **SicurezzaScuola** è distribuita in esclusiva da:

The logo features a stylized 'B' symbol composed of several curved lines of varying lengths, creating a sense of motion or a shield.

**benacquista**  
assicurazioni

Benacquista Assicurazioni S.n.c 04100 LATINA Via del Lido, 106  
Tel. 0773 62981 Fax 0773 629835  
[www.benacquista.it](http://www.benacquista.it) - [info@benacquista.it](mailto:info@benacquista.it)